



## **Allegato al numero 4.7.12.3: Artisti e impiegati di un circo**

Dei rappresentanti dell'UFM, del SECO, degli uffici cantonali del lavoro nonché dell'Associazione svizzera dei circhi (ASC) hanno stabilito, in un contratto settoriale standard, le condizioni di impiego giusta l'articolo 22 della legge federale sugli stranieri per gli operai di circhi e gli addetti alla cura degli animali. I maggiori circhi sono membri dell'associazione precitata ([www.zirkusverband.ch](http://www.zirkusverband.ch)).

I principi seguenti sono applicabili: Le disposizioni minime contenute nel contratto settoriale sono considerate quali condizioni in uso nella regione e nella professione e come tali sono applicabili a tutte le aziende attive in ambito circense. I permessi per la manodopera proveniente da Stati terzi vanno rilasciati solo se sono osservate queste disposizioni minime (art. 22 LStr).

Le condizioni salariali e lavorative degli artisti sono state discusse solo in maniera marginale. L'ASC e le autorità hanno tuttavia convenuto che almeno il salario minimo previsto per gli operai di circhi e per gli addetti alla cura degli animali è applicabile anche agli altri gruppi professionali attivi nei circhi.

Abbiamo constatato che più circhi non svolgono più una regolare tournée ma si limitano ad affittare i tendoni o a svolgere, su domanda, un programma speciale per eventi a carattere privato. Per questi circhi possono oramai essere rilasciati permessi solo a operai o custodi di animali provenienti dagli Stati membri dell'AELS e dai 25 primi Stati membri dell'UE.

### **Ridefinite le condizioni minime:**

Trattasi del salario minimo sottostante all'AVS (Fr. 2000.-), dell'indennità di vacanze nonché delle deduzioni per vitto e alloggio. Le tasse per i permessi di lavoro vanno a carico del datore di lavoro (art. 11 dell'ordinanza sugli emolumenti LStr [http://www.admin.ch/ch/i/rs/c142\\_209.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c142_209.html)), mentre le tasse di visto sono a carico del lavoratore.

### **Previdenza professionale per gli impiegati dei circhi:**

Con la revisione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), il salario minimo sottostante all'AVS è stato abbassato. A decorrere dal 1° gennaio 2007, esso ammonta a 19'890 franchi. Di conseguenza, buona parte del personale dei circhi è assoggettato ai contributi giusta la LPP.

### **Sono inoltre stati definiti i seguenti aspetti inerenti al diritto del lavoro:**

**L'orario di lavoro settimanale massimo** comporta 50 ore. Gli straordinari vanno compensati in altrettante ore libere.

In caso di **settimana di sei giorni**: Il lavoratore beneficia di almeno un giorno di riposo di 35 ore consecutive alla settimana. Se è nuovamente in servizio per gli altri sei

giorni della settimana, gli è concesso un ulteriore giorno (o due mezze giornate) libero al mese. Una mezza giornata mensile può essere concessa sotto forma di più giorni liberi consecutivi all'anno.

**Compensazione del lavoro notturno:** Se il lavoratore è in servizio tra le ore 23.00 e al massimo le ore 02.00, egli beneficia di un giorno di compensazione per anno civile (che corrisponde in media alla compensazione del supplemento di tempo).

**Lavoro domenicale:** Il lavoratore deve beneficiare di 12 domeniche libere per anno civile. Sono computate anche le domeniche libere durante la pausa tra due tournées.

**Lavoro nei giorni festivi:** otto giorni festivi cantonali e la festa nazionale. I giorni di compensazione per lavoro durante i giorni festivi possono essere concessi annualmente in maniera consecutiva.

Il presente allegato sostituisce la circolare del 25 aprile 2005.

Nel testo (I 4.7.12.3) troverete indicazioni in merito ai permessi.